



M. I. U. R.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO**

31040 Volpago Del Montello – Via F.M. Preti, 1 ☎ 0423 620203

☎ 0423 620178 - E-Mail tvic81400n@istruzione.it - Sito:www.icsvolpago.it

Codice Fiscale e Partita Iva: 83005190265

**REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ART.7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

**Art.1 (finalità ed ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento di sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 40 del Decreto Legge 1 febbraio 2001, n. 40.

**Art.2 (individuazione del bisogno)**

1. L'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, e per lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.
2. Il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto è stabilito secondo i seguenti criteri:
  - Se l'esperto esterno è un dipendente di istituzione scolastica, vengono applicate le tabelle ministeriali relative ai compensi;
  - Per le collaborazioni occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, si provvede al compenso quale copertura del rimborso spese;
  - Se l'incarico a esperto esterno è soggetto alle procedure comparative richieste dalla normativa vigente, è data delega al Dirigente Scolastico di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa in relazione alla qualità dei servizi erogati.
3. Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Istituzione Scolastica.
4. In relazione agli elementi individuati deve essere verificata la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determinata la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità in bilancio.

**Art.3 (individuazione delle professionalità)**

1. Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere sia attraverso avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito dell'Istituzione Scolastica, sia attraverso la richiesta di candidature.  
Nell'avviso e/o nella richiesta dovranno essere indicati:
  - a) Definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
  - b) Gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - c) La durata dell'incarico;
  - d) Il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
  - e) Il compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del trattamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
  - f) L'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
  - a) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
  - b) Godere dei diritti civili e politici;
  - c) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - d) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

- e) Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

#### **Art.4 (procedura comparativa)**

1. Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite.

#### **Art.5 (esclusioni)**

Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria, non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art.53 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001.

#### **Art.6 (durata del contratto e determinazione del compenso)**

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
2. Il compenso è determinato secondo la procedura di cui all'art. 2 comma 2 del presente Regolamento.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

#### **Art.7 (verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)**

1. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.
2. Alla scadenza dell'attività, l'esperto esterno presenta una relazione sul lavoro svolto evidenziando la correlazione tra incarico assegnato e risultati raggiunti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare dell'incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.
4. Il Dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsare spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti ed autorizzati.

#### **Art.8 (pubblicità ed efficacia)**

1. Dell'avviso di cui all'art. 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo n. 53 del 14 marzo 2013.

Pertanto, sul sito istituzionale sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:

- a) Gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) Il curriculum vitae;
- c) I compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica dei relativi dati, (ai sensi dell'art. 53, comma 14, secondo periodo, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

L'Istituzione Scolastica pubblica e mantiene aggiornati sul sito web gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

La pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 15 avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e rimane per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.